



REGOLAMENTO PER LA STREET ART

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Bertinoro riconosce la street art in genere come una forma d'arte, ne valorizza le varie tipologie come espressione culturale, ne consente lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento. Promuove nell'ambito del proprio territorio nuove forme di arte che contribuiscono alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati, anche abbandonati, sottoutilizzati o in evidente stato di degrado e alla creazione di percorsi artistici innovativi a cielo aperto con modalità che favoriscano ed incentivino anche la promozione della creatività giovanile.
2. L'Amministrazione comunale promuove altresì le attività legate all'arte urbana attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, sostenendo - attraverso l'adozione di tutti gli strumenti normativi e finanziari esistenti - i progetti di creazione, anche in modalità partecipata e all'interno di percorsi educativi e/o di formazione professionale che abbiano luogo sul territorio comunale.
3. E' oggetto di disciplina del presente Regolamento la realizzazione di opere pittoriche con qualunque tecnica grafica ottenute, di seguito definiti "murales", su muri di edifici e su qualunque altro spazio comunque visibili da strada o altro luogo pubblico (di proprietà privata o pubblica).
4. Il presente Regolamento è volto a creare un rapporto costruttivo tra artisti e istituzioni pubbliche e, di conseguenza, a promuovere l'espressione artistica, valorizzando la creatività degli artisti. Inoltre, esso si pone l'obiettivo di dare la possibilità agli artisti di esprimere la propria creatività negli spazi consentiti dove possano dipingere o installare opere legalmente ed, essendo la massima espressione della creatività, diventerà un'occasione per mostrare la capacità tecnica attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi.

5. La realizzazione delle decorazioni sopra specificate è permessa solo ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5 ed esclusivamente sugli spazi espressamente destinati e autorizzati per questo tipo di manifestazione artistica.
6. I soggetti destinatari del presente regolamento sono artisti, anche non professionisti e anche in forma associata, studenti e associazioni artistiche e socio-culturali. Non sono previsti limiti di età alla partecipazione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
7. I soggetti destinatari cui al comma precedente, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un'opera artistica, devono inoltrare apposita domanda con la quale assumono nei confronti dell'amministrazione l'impegno alla realizzazione dell'opera nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Spazi da destinarsi alla Street Art

1. La realizzazione di murales è consentita esclusivamente su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune, specificamente individuati.
2. Gli spazi idonei privati sono validati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli da parte dell'Ufficio competente, che potrà avvalersi del parere del coordinatore artistico ove presente, a seguito di proposta pervenuta direttamente dal privato o di *call* pubblica per la messa a disposizione di spazi privati idonei da utilizzare per la realizzazione dei murales.
3. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.
4. Non sono autorizzabili superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in assenza della prescritta autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.
5. In caso di ubicazione dei murales lungo le strade, al fine di garantire la sicurezza stradale, saranno analogamente applicati le limitazioni e i divieti previsti dall'art.23 co 1, 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 e le distanze previste dall'art. 51 DPR 495/1992.
6. L'Amministrazione comunale può individuare degli spazi denominati "muri palestra", i quali potranno essere concessi ad artisti, anche non professionisti e anche in forma associata, studenti e associazioni artistiche e socio-culturali senza obbligo di realizzare un'opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentazione di formale richiesta. Il Comune di

Bertinoro provvederà periodicamente a ripulire tali spazi ritinteggiandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili. Rimangono in capo ai richiedenti le responsabilità civili e penali.

7. Le opere proposte nei "muri palestra" devono rispettare le limitazioni di cui al successivo art.3 - Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.

Art. 3 - Realizzazione delle opere e limitazioni

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza e devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. Le opere da realizzare non dovranno contenere riferimenti a simboli partitici o che rimandino a organizzazioni politiche o politicizzate né messaggi pubblicitari o propagandistici o immagini offensive.
3. Sono ammesse solo opere originali che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato. In linea generale sono escluse tecniche, quali incisioni, graffiature e sabbiature, che possono danneggiare l'integrità dello spazio, salvo diversa previsione approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessorato di competenza.
4. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi i diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.
5. Gli esecutori dei murales devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.
6. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico ed ottenere la relativa autorizzazione.
7. Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza anche pedonale e viaria. Ai fini della sicurezza, nel caso di esecutori minorenni, sarà obbligatoria la presenza, durante i lavori, del responsabile maggiorenne indicato nell'atto autorizzativo.

8. Il Comune di Bertinoro può indire Concorsi di idee e call d'artista per la presentazione di opere di arte urbana, che potranno poi essere realizzate a spese del Comune.
9. Il Comune di Bertinoro potrà occuparsi dei ritocchi delle opere qualora deteriorate, per quanto possibile. Ove questa risulti completamente degradata potranno essere ritinteggiate le superfici.

Art. 4 - Richiesta autorizzazione

1. Coloro che, singolarmente o riuniti in gruppi, associazioni, scuole, abbiano interesse a praticare l'arte dei murales, sia su superfici pubbliche che private, devono presentare richiesta per ottenere l'autorizzazione all'Ufficio competente. La richiesta deve contenere:
 - a) dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni, con allegata copia documento di identità in corso di validità;
 - b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murales;
 - c) un bozzetto a colori, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera e della tecnica di esecuzione (Acrilico, bomboletta spray, affresco etc.) che si intende realizzare.
2. In caso di murales da realizzarsi su muri di edifici e spazi di proprietà privata, occorre presentare anche la dichiarazione di concessione a titolo gratuito delle superfici per l'esecuzione di murales da parte del proprietario per almeno 8 anni dalla sua realizzazione, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità. Nella stessa dichiarazione il proprietario si impegna a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata, salvo giusta causa o modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.
3. Gli autori di murales hanno l'obbligo di datare, firmare e riprodurre fotograficamente le loro opere entro una settimana dalla loro realizzazione. Le fotografie delle opere saranno consegnate all'Ufficio competente, il quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.

Art. 5 – Autorizzazione

1. L'Ufficio competente, individuato dalla Giunta Comunale, esprime il parere sui bozzetti presentati, con il supporto di altri uffici eventualmente coinvolti (Ufficio Turismo, Ufficio Scuole, Ufficio Lavori Pubblici, ecc.), della Giunta comunale e del Direttore artistico se nominato, a seguito di istruttoria di propria competenza in ordine agli aspetti amministrativi e al contesto architettonico e ambientale.
2. L'Ufficio competente nel valutare le proposta sarà, eventualmente, coadiuvata da componenti esterni, appositamente individuati dalla stessa Giunta, sulla base di specifiche competenze artistiche, che parteciperanno, volontariamente e a titolo gratuito.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, sarà rilasciata al singolo richiedente o al responsabile del gruppo, l'autorizzazione che conterrà tutti i nominativi dei soggetti autorizzati all'esecuzione dell'opera, il nominativo del responsabile maggiorenne nel caso di esecutori minorenni, l'indicazione su estratto planimetrico dello spazio assegnato, una copia vistata del bozzetto da realizzare.
4. L'Ufficio verificherà il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Sono vietate le opere che contengono:
 - a) disegni o scritte offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - b) messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 - c) messaggi riferibili a partiti politici o alle religioni;
 - d) contenuti che esprimono intolleranza o siano comunque offensivi nei confronti delle religioni, di etnie e dei generi e delle abitudini sessuali delle persone;
 - e) rappresentazioni di scene di violenza.
5. L'opera dovrà comunque possedere requisiti indispensabili di originalità (non coperta dal diritto d'autore) e di qualità necessari al decoro ed alla restituzione di un prodotto artistico esteticamente valido. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito.
6. La Giunta può approvare, su proposta del Direttore artistico, linee guida per la realizzazione di murales anche differenziata per frazioni, a cui attenersi nella realizzazione del bozzetto ai fini della preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Promozione e divulgazione

1. Le opere realizzate sugli spazi e superfici di proprietà comunale o messi a disposizione dell'Amministrazione potranno essere oggetto di promozione e divulgazione attraverso il sito web istituzionale e tutti i canali social media a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2. I soggetti esecutori devono inviare all'Amministrazione Comunale fotografie delle opere realizzate per consentire la formazione di un archivio delle opere e per la promozione e divulgazione di cui al punto che precede.

Art. 7 - Responsabilità

1. Il soggetto autorizzato è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dalla realizzazione del murale, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto da parte di società assicuratrici. Pertanto, è a carico dello stesso l'adozione, nell'esecuzione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi.
2. Il soggetto autorizzato sarà, altresì, responsabile dei danni comunque arrecati nella realizzazione del murale a beni di proprietà di terzi e terra, perciò, indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia. Il Comune, è esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa.
3. Il Comune ed i privati concedenti sono sollevati, a seguito dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'iniziativa, da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose pubbliche e private, alla circolazione stradale o alla quiete pubblica. Tali responsabilità sono a completo carico dell'artista in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. L'artista è in ogni caso tenuto ad agire nel rispetto di tutte le norme vigenti e delle prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché di quelle che saranno eventualmente impartite dall'amministrazione comunale, lasciando in ogni caso quest'ultima indenne anche da eventuali pretese di terzi.
5. Il Comune di Bertinoro è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione dei manufatti in oggetto, a persone, animali, e cose, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

Art. 8 - Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo sul rispetto del presente Regolamento è attribuito agli Uffici comunali e alla Polizia Locale.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
3. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi concessi, ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti. Il presente regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale.
2. Dalla data della sua entrata in vigore devono intendersi abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari che risultino in contrasto.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate in qualsiasi momento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10 – Informativa sulla Privacy

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso alla domanda inoltrata. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 l'amministrazione utilizzerà i dati personali ai fini del presente regolamento e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.